

N. R.G. 502/2008



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Annalisa Giusti  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 502/2008 promossa da:

**, titolare della Ditta Individuale**

, con sede in Ascoli Piceno, nonchè , residente in Ascoli Piceno,  
rappresentati e difesi dagli avv.ti Emanuele Argento .

Contro  
BANCA

IL CASO.it - attori  
S.p.A. in persona del Dott. nato il in  
, nella sua qualità di Direttore Generale, a ciò facoltizzato dal Consiglio di Amministrazione a  
termini dello statuto sociale della Banca, rappresentata e difesa dall'Avv.

**convenuta**

Conclusioni: come da verbale di udienza in data 30.6.2015

**FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con atto di citazione ritualmente ritualmente notificato gli attori convenivano in giudizio la Banca  
spa, deducendo di aver in corso, a far data 1979, con essa Banca ( dapprima Banca  
poi Banca ) un contratto di  
conto corrente (n. ) tuttora in essere, sul quale poi è stata concessa dalla banca un'apertura di  
credito, lamentando la nullità della clausola di determinazione dell'interesse ultralegale, denunciando  
l'illecita applicazione dell'anatocismo trimestrale, affermando l'inammissibilità della provvigione di  
massimo scoperto, chiedendo, previa declaratoria di nullità di dette clausole *contra legem*, la  
rideterminazione dei rapporti dare avere con la banca

Si costituiva la Banca S.p.A.(d'ora in avanti Banca), contestando tutto quanto *ex adverso*  
argomentato, dedotto ed eccepito, chiedendone la totale reiezione in quanto destituito di ogni

pagina 1 di 19



fondamento, con ogni conseguenza pur in fatto di spese di lite. La stessa convenuta eccepiva, in via preliminare, l'incompetenza territoriale del Tribunale adito e la prescrizione e la decadenza del diritto fatto valere,

Dopo la trattazione e l'effettuazione di una consulenza tecnica contabile, all'udienza del 30.6.2015, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art 190 cpc.

La considerazione dell'imprescindibile necessità di dare compiuta risposta alle innumerevoli questioni tecniche versate in atti suggerisce di procedere alla stesura motivazionale del presente provvedimento in via schematica, secondo le modalità che seguono.

#### **A) SULLA COMPETENZA DEL TRIBUNALE ADITO**

La preliminare eccezione- sollevata dalla convenuta – di incompetenza per territorio è infondata in quanto l'art. 29, comma 2, c.p.c. dispone che l' accordo delle parti per la deroga alla competenza territoriale «non attribuisce al giudice designato competenza esclusiva quando ciò non è espressamente stabilito». La designazione convenzionale di un foro territoriale, pertanto, anche se coincidente con uno di quelli previsti dalla legge, non attribuisce a tale foro carattere di esclusività in difetto di pattuizione espressa in tal senso; pattuizione che, pur non dovendo rivestire formule sacramentali, non può essere desunta in via di argomentazione logica da elementi presuntivi, dovendo per converso scaturire da una non equivoca e concorde manifestazione di volontà delle parti volta a escludere la competenza degli altri fori previsti dalla legge.

Da ciò discende che, in difetto di espressa attribuzione, non è esclusa la competenza di altri fori previsti dalla legge e, nel caso in esame, pertanto, sussiste la competenza del giudice adito ai sensi dell'art 20 cpc essendo Ascoli Piceno il luogo in cui l'obbligazione è sorta e deve essere eseguita.

#### **B) SULL'ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE**

Occorre, poi, esaminare l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta per dichiararne l'infondatezza.

Gli attori hanno chiesto accertarsi l'illegittimità degli addebiti effettuati a titolo di interessi anatocistici e ultralegali e per le commissioni di massimo scoperto imputate in assenza di previsione contrattuale: la domanda di ripetizione delle somme percepite dalla banca a titolo di anatocismo e di cms non è soggetta al termine di prescrizione breve previsto dal n. 4 dell'art. 2948 c.c., bensì, trattandosi di azione mirata a conseguire la restituzione di interessi indebitamente corrisposti, ex art.



2033 c.c. (e non di azione diretta ad ottenere il pagamento di interessi non accreditati), al termine ordinario decennale di prescrizione ex art. 2946 c.c.

La tipologia di domanda (rideterminazione del saldo previa epurazione delle poste addebitate sulla base di clausole nulle) comporta che il momento iniziale del termine di prescrizione decennale per il reclamo delle somme indebitamente addebitate dalla banca sul conto corrente, decorra dalla chiusura definitiva del rapporto, trattandosi di un contratto unitario che dà luogo ad un unico rapporto giuridico, anche se articolato in una pluralità di atti esecutivi, sicché è solo con la chiusura del conto che si stabiliscono definitivamente i crediti e i debiti delle parti tra loro, con conseguente esigibilità da parte dell'istituto di credito (Cass. n. 2262/1984).

Tale assunto ha trovato riscontro nei principi espressi dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24418 del 2010, per la quale il termine di prescrizione decennale per il reclamo delle somme trattenute dalla banca indebitamente a titolo di interessi, in ipotesi di apertura di credito in conto corrente, decorre dalla chiusura definitiva del rapporto, trattandosi di un contratto unitario che dà luogo ad unico rapporto giuridico, anche se articolato in una pluralità di atti esecutivi, sicché, solo con la chiusura del conto, si stabiliscono definitivamente i crediti e i debiti delle parti tra loro.

Non può, pertanto, ipotizzarsi, anteriormente, il decorso del termine di prescrizione del diritto alla ripetizione a meno che non sia intervenuto un atto giuridico, definibile come pagamento, che l'attore pretende essere indebito, perché prima di quello non è configurabile alcun diritto di ripetizione; in particolare: *"Questo accadrà qualora si tratti di versamenti eseguiti su un conto in passivo (o, come in simili situazioni si preferisce dire "scoperto") cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento. Non è così, viceversa, in tutti i casi nei quali i versamenti in conto, non avendo il passivo superato il limite dell'affidamento concesso al cliente, fungano unicamente da atti ripristinatori della provvista della quale il correntista può ancora continuare a godere"* (cfr così S.U. n. 24418/2010).

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito, tra l'altro, che l'eccezione di prescrizione, in quanto eccezione in senso stretto, deve fondarsi su fatti allegati dalla parte, quand'anche suscettibili di diversa qualificazione da parte del giudice.

Ne consegue che la parte, ove eccepisca la prescrizione, ha l'onere di allegare e provare il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto, determina l'inizio della decorrenza del termine ai sensi dell'art. 2935 c.c. *"restando escluso che il giudice possa accogliere l'eccezione sulla base di un fatto diverso, conosciuto attraverso un documento prodotto ad altri fini da diversa parte in causa"* (Cass. n.



16326/2009). L'eccezione di prescrizione costituisce eccezione in senso proprio e, come tale, deve essere sollevata dalla parte, alla quale soltanto spetta di specificare i fatti che ne costituiscono il fondamento, ivi compresa la data di inizio del decorso del termine prescrizionale (Cass. n. 3578/2004; cfr. altresì Cass. n. 4468/2004).

Se è vero che elemento costitutivo dell'eccezione di prescrizione è l'inerzia del titolare del diritto, sicché è sufficiente, ai fini della compiuta articolazione dell'eccezione, che venga dedotta detta inerzia e la volontà di profittare dell'effetto estintivo che deriva dal suo protrarsi (per il tempo determinato d'ufficio dal giudice in base alla legge), tuttavia è necessario che tale elemento costitutivo sia a sua volta specificato mediante l'indicazione del momento iniziale dell'inerzia. Tale principio rileva particolarmente nel caso in cui si discuta di prescrizione del diritto agli interessi, la cui caratteristica di maturare con il decorso del tempo fa sì che il dato cronologico concorra ad individuare lo stesso oggetto del diritto, che si assume coperto dalla prescrizione (Cass. n. 21321/2005).

Ciò posto la banca convenuta eccepisce che sarebbe stato l'attore a dover provare la natura ripristinatoria dei diversi versamenti effettuati nel corso del rapporto, in difetto di detta prova, tutte le operazioni compiute dall'attore sono solutorie e, dunque, la domanda di ripetizione prescritta.

Ebbene detta eccezione è totalmente infondata, atteso che, in materia di apertura di credito, è l'istituto bancario che, al fine di eccepire l'intervenuta prescrizione dell'azione di indebito, ha l'onere di fornire elementi probatori diretti a dimostrare che il relativo versamento sia da considerare solutorio, circostanza che deve essere eccepita e provata dalla banca che intenda avvalersi di detta eccezione (Tribunale di Taranto, 28 giugno 2012; cfr. altresì Tribunale di Campobasso, 22.04.2012 e Tribunale di Novara, 01.10.2012 per il quale è onere della banca, che eccepisce l'intervenuta prescrizione dell'azione di ripetizione di indebiti versamenti in conto, dimostrare che tali versamenti siano intervenuti extrafido; Cass. Civ. 4518/2014; 3465/2013).

Nel caso in esame, la banca non ha allegato il diverso termine di decorrenza della prescrizione e, in particolare, l'effettiva sussistenza di pagamenti per i quali sarebbe decorso il termine prescrizionale.

Segnatamente era onere della banca indicare i versamenti solutori (ove esistenti, tenuto conto degli affidamenti concessi) eseguiti dal correntista nel corso del rapporto, uniche rimesse in relazione alle quali (e per la sola quota eccedente i limiti dell'affidamento), tenuto conto dei principi di diritto sopra esposti, può ritenersi che il termine prescrizionale sia decorso prima della chiusura del conto, sicché ogni approfondimento istruttorio al riguardo, sollecitato anche nelle conclusioni rassegnate, risulterebbe meramente esplorativo.

L'eccezione di prescrizione deve pertanto essere rigettata.

### **C) SULL'ECCEZIONE RELATIVA ALLA MANCATA CONTESTAZIONE DEGLI**



**ESTRATTI CONTO**

L'istituto di credito ha poi dedotto che la mancata contestazione da parte del correntista degli estratti conto periodicamente inviati precluderebbe, comportandone la decadenza, la contestazione degli addebiti effettuati sul conto corrente.

Va, al riguardo, osservato che l'approvazione del conto *ex art.* 1832 c.c. (applicabile al conto corrente bancario in forza del richiamo operato dall'art. 1857 c.c.) rende incontestabili le relative annotazioni, derivanti dalla mancata impugnazione, nella loro realtà effettuale, ma non comporta la decadenza da eventuali eccezioni relative alla validità ed efficacia dei rapporti obbligatori (contratto ed altre pattuizioni) da cui dette annotazioni derivano (cfr *ex multis* Cass. n. 11626/2011; Cass. n. 3574/2011; Cass. n. 6514/2007; Cass. n. 11749/2006; Cass. n. 10376/2006) e dalla conseguente azione di ripetizione delle somme indebitamente percepite dalla banca.

La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, affermato che la mancata contestazione dell'estratto conto e la connessa, implicita approvazione delle operazioni in esso annotate riguardano unicamente gli accrediti e gli addebiti considerati nella loro realtà effettuale, nonché la verità contabile, storica e di fatto, delle operazioni annotate.

□ L'approvazione del conto non impedisce l'ammissibilità di censure concernenti la validità e l'efficacia dei rapporti obbligatori dai quali esse derivano e, pertanto, che le singole registrazioni sono conseguenza di un negozio nullo, annullabile, inefficace, o comunque di una situazione illecita (così in motivazione Cass. n. 11626/2011), quale, in ipotesi, l'addebito sul conto di somme non contemplate dal contratto e, pertanto, in difetto di consenso del correntista.

La relativa eccezione va, pertanto, disattesa.

**D) SOLUTI RETENTIO**

La banca ha, poi, chiesto il rigetto della domanda attorea in ragione del disposto dell'art. 2034 c.c., per il quale non è ammessa la ripetizione della prestazione eseguita in adempimento di una obbligazione naturale.

L'assunto non può essere condiviso.

Nella specie, infatti, l'eventuale corresponsione di interessi non dovuti non è avvenuta in esecuzione di un dovere morale o sociale, bensì, piuttosto, in ossequio al disposto di una specifica clausola contrattuale (della quale viene chiesto dichiararsi la nullità, sia pure con effetto *ex tunc*, solo in questa sede) e, quindi, in adempimento di una obbligazione giuridica, ancorché invalida. La prestazione non può, pertanto, definirsi spontanea, considerato, altresì, che la banca opera direttamente sul conto corrente, senza alcuna possibilità, per il correntista, di manifestare una specifica contraria volontà al riguardo.



Il presupposto del pagamento spontaneo non è neppure ravvisabile quando la banca procede agli addebiti sul conto in difetto di una precisa regolamentazione contrattuale, trattandosi evidentemente di pretesa non rispondente al riconoscimento da parte del cliente di una prassi valida nei rapporti con la banca, né tantomeno del dovere morale di corresponsione delle relative poste debitorie.

**E) SULLA NULLITÀ DEL TASSO DI INTERESSE CORRISPETTIVO "USO PIAZZA" PATTUITO NEL CONTRATTO:**

Nel merito gli attori hanno, innanzitutto, eccepito la nullità della clausola di determinazione degli interessi ultralegali mediante il mero rinvio al c.d. "uso piazza" (cfr. l'art. 7 delle norme che regolano i contratti di conto correnti di corrispondenza ed i servizi).

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4490/2002 ha chiarito che, nel regime anteriore alla entrata in vigore della disciplina dettata dalla legge sulla trasparenza bancaria 17 febbraio 1992, n.154, poi trasfusa nel testo unico 1 settembre 1993, n. 385, le clausole che regolano l'applicazione di interessi passivi per la clientela in misura superiore a quella legale devono essere caratterizzate dalla sufficiente univocità.

Per i contratti stipulati in epoca anteriore alla legge n. 154/1992, ma ancora in vigore, non essendo applicabile la nuova normativa, la validità della clausola relativa agli interessi deve, infatti, essere valutata esclusivamente in base all'art. 1284 comma terzo c.c.

Non è quindi necessario che "i contratti indichino il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati", alla stregua del disposto dell'art. 117 del T.U., essendo condizionata la validità della pattuizione contenente la determinazione degli interessi unicamente al rispetto del requisito della forma scritta ed alla fissazione di un saggio di interesse determinabile e controllabile in base a criteri oggettivamente indicati.

Qualora la clausola sia nulla, i tassi debitori applicabili, anche per il periodo successivo all'entrata in vigore della legge n. 154/1992, sono nulli laddove abbiano superato la misura legale.

Quanto, in particolare, alla validità della clausola di determinazione del tasso d'interesse con riferimento alle condizioni praticate usualmente dalla banca, va richiamato il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale la clausola in parola è nulla in quanto, perché una convenzione relativa agli interessi sia validamente stipulata ai sensi dell'art. 1284 c.c., comma 3, che è norma imperativa, la stessa deve avere un contenuto assolutamente univoco e contenere la puntuale specificazione del tasso di interesse; ove il tasso convenuto sia variabile, è idoneo, ai fini della sua precisa individuazione, il riferimento a parametri fissati su scala nazionale alla stregua di accordi interbancari, mentre non sono sufficienti generici riferimenti, dai quali non emerga con sufficiente chiarezza quale previsione le parti abbiano inteso richiamare con la loro pattuizione (cfr. *ex multis*



Cass. n. 17679/2009; Cass. n. 2317/2007; Cass. n. 4095/2005).

Il riferimento del contratto alle condizioni usualmente praticate dalla banca deve, pertanto, ritenersi del tutto generico e, conseguentemente, non idoneo a costituire valida pattuizione degli interessi ultralegali.

Stante la tesi difensiva sul punto articolata dalla banca, va altresì osservato che la mancata contestazione degli estratti conto, oggetto di tacita approvazione in difetto di contestazione, ex art. 1832 c.c., non vale a superare la nullità della clausola relativa agli interessi, perché l'unilaterale comunicazione del tasso d'interesse non può supplire al difetto originario di valido accordo scritto richiesto dall'art. 1284 c.c. (Cass. n. 17679/2009) né può essere considerata equipollente ad un nuovo accordo in ordine alla determinazione degli interessi.

Al riguardo, non può neppure essere valorizzato l'omesso esercizio da parte del cliente del diritto di recesso previsto dall'art 118 T.U. n. 385/1993, da intendersi quale accettazione tacita del tasso debitore, considerato, peraltro, che una nuova pattuizione sugli interessi dovrebbe rivestire la forma prescritta dall'art. 117 T.U. n. 385/1993.

Né può sostenersi, come fatto dalla convenuta, la legittimità di detti tassi in virtù delle variazioni contrattuali susseguitesesi nel tempo ed a cui la banca era legittimata in considerazione dello jus variandi alla stessa attribuito. Invero, una variazione legittima di un tasso di interesse presuppone la validità dell'originario tasso di interesse "previsto nei contratti di durata" oggetto della variazione, posto che, intanto, un tasso di interesse originario può essere legittimamente ed unilateralmente variato in quanto quel tasso originario fosse valido e come tale produttivo di effetti tra le parti, e ciò in virtù del principio generale, recepito dal nostro ordinamento, secondo cui "*quod nullum est, nullum producit effectum*" (cfr. per tutte da ultimo Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4015 del 21/02/2007).

È noto, altresì, il generale principio normativo per cui "il contratto nullo non può essere convalidato se la legge non dispone diversamente" (art. 1423 c.c.), onde giammai una variazione unilaterale di una originaria clausola nulla (quella in ipotesi priva di forma scritta ovvero di rinvio all'uso piazza per la determinazione degli interessi ultralegali passivi) avrebbe potuto sanare quella invalidità originaria, così come è parimenti noto che l'esecuzione spontanea del contratto da parte dei contraenti non ne sana la nullità (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 8993 del 05/06/2003; Cass. N. 11156 del 1994).

Inoltre è opportuno ricordare come in tutti i suesposti casi di nullità del tasso di interesse, la conoscenza successiva del saggio applicato (nella specie, attraverso l'invio degli estratti conto) non varrebbe a sanare l'originario vizio di nullità della pattuizione, per carenza del requisito della determinabilità, la cui esistenza l'art. 1346 cod. civ. esige "a priori", al punto che non può essere individuato successivamente, tanto più quando il saggio non sia determinato da entrambe le parti ma da una di esse,



che l'abbia portato a conoscenza dell'altra, attraverso documenti che abbiano il fine esclusivo di fornire l'informazione delle operazioni periodicamente contabilizzate e non anche di contenere proposte contrattuali, capaci di assumere dignità di patto in difetto di espresso dissenso (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14684 del 02/10/2003; Cass. 1 febbraio 2002 n. 1287).

Considerato che il contratto di conto corrente in relazione al quale si controverte è stato aperto prima della entrata in vigore della Legge n. 154 del 17 febbraio 1992, ne deriva inesorabilmente la nullità ex art. 1346 c.c./1284 c.c della clausola di rinvio agli usi su piazza per la determinazione degli interessi (cfr. la citata Cass. Sentenza n. 4095 del 25/02/2005; per il principio della nullità delle clausole di pattuizione di interessi ultralegali prive di "criteri sicuramente ed obiettivamente rilevabili per la determinazione del tasso di interesse ultralegale" cfr. da ultimo Cass. Sent. N. 22898/2005, in motivazione).

Si tratta inoltre di clausola che- in quanto stipulata anteriormente all'entrata in vigore della legge sulla trasparenza bancaria 17 febbraio 1992, n. 154- sarebbe in ogni caso divenuta inoperante a partire dal 9 luglio 1992 - data di acquisto dell'efficacia delle disposizioni della citata legge qui rilevanti, ai sensi dell'art. 11 della medesima - atteso che la previsione imperativa posta dall'art. 4 della legge là dove sancisce la nullità delle clausole di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse, se non incide, in base ai principi regolanti la successione delle leggi nel tempo, sulla validità delle clausole contrattuali inserite in contratti (come nella specie) già conclusi, impedisce tuttavia che esse possano produrre per l'avvenire ulteriori effetti nei rapporti ancora in corso. Ad un tal riguardo, per rapporti in corso devono intendersi i rapporti, anteriormente costituiti, non ancora esauriti, alla data di inizio dell'operatività della norma sopravvenuta, per non avere il debitore, indipendentemente dalla pregressa "chiusura" del conto corrente bancario, adempiuto alla propria obbligazione, atteso che la già riferita innovazione impinge sulle stesse caratteristiche del sinallagma contrattuale, generatore di conseguenze obbligatorie protraentisi nel tempo (cfr. testualmente Cass. Sez. 1, Sentenza n. 13739 del 18/09/2003; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4490 del 28/03/2002).

Conclusivamente deve essere dichiarata la nullità del contratto di conto corrente di cui trattasi nella parte in cui, mediante il rinvio al sopra cennato art 7, determina gli interessi ultralegali applicati al rapporto mediante il mero rinvio "*alle condizioni praticate usualmente dalle Aziende di credito sulla piazza*".

Da ciò deriva che, poiché, dalla disamina degli atti, risulta che i tassi di interesse siano stati validamente rinegoziati tra le parti solo con la scrittura del 11.4.2006 ( all 3 al fascicolo di parte convenuta), momento dal quale, quindi, al rapporto contrattuale andranno applicati gli interessi convenzionali, fino a detta data, al rapporto di conto corrente andranno applicati gli interessi al tasso





legale ovvero a quello previsto ex art 117 TUB a seconda dell'epoca delle annotazioni.

Ciò posto, ritiene il Tribunale di dover in toto richiamare, sul punto, condividendole nella loro interezza, le conclusioni a cui è pervenuto il ctu nominato sul punto e trasfusa nella relazione peritale in atti che, per analiticità e completezza, qui si deve intendere per trascritta e richiamata *per relationem*.

Orbene, al proposito, il CTU ha correttamente operato sostituendo l'illegittimo tasso "normalmente praticato sulla piazza" applicato dalla banca con il tasso di interesse legale di cui all' art. 1284 c.c. fino all'entrata in vigore della L. n. 154/92 e, a far data dal 9 luglio 1992, sono stati applicati i tassi bot sino al 12.4.2006 , data dalla quale sono stati applicati gli interessi convenzionali concordati regolarmente tra le parti.

Invero, l'irretroattività di una norma, infatti, non esclude che lo *jus superveniens*, pur non potendo spiegare effetti per il passato, possa trovare applicazione, dal momento della sua entrata in vigore, con riferimento ai rapporti contrattuali di durata ancora in essere. Ed infatti, anche la giurisprudenza che ha ritenuto «nulla la clausola in forza della quale gli interessi dovuti dal correntista si intendono determinati alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza, anche quando essa sia contenuta in contratto di conto corrente bancario stipulato anteriormente all'entrata in vigore della L. 154/92», ha affermato che «il tasso di interesse risultante dalla applicazione della clausola nulla va sostituito (...) con il tasso indicato dall'art. 117, 7° comma d. lgs. 385/93, per le obbligazioni sorte in epoca successiva» (così, Trib. Monza, 4.2.1999, in id. 1999, I, 1340; Trib. Roma, 19.2.1998 id. 1998, I, 2998 e Trib. Bari, ord. 18.7.2002).

Il contratto di conto corrente bancario si configura, infatti, come contratto di durata, cosicché la novella legislativa - pur priva di effetti retroattivi - troverebbe applicazione per il futuro.

**F. SULLA ILLEGITTIMITÀ EX ART. 1283 C.C. DELL'ANATOCISMO "A DOPPIO BINARIO" PATTUITO NEL CONTRATTO ED APPLICATO AL RAPPORTO BANCARIO DI CUI È CAUSA:**

Nel merito, gli attori hanno chiesto dichiararsi l'invalidità del contratto di conto corrente nella parte in cui contempla la capitalizzazione trimestrale degli interessi applicati al rapporto.

Al riguardo, appare sufficiente ripercorrere brevemente le fasi del noto dibattito dottrinario e giurisprudenziale in materia, prendendo le mosse dall'intervento della Suprema Corte con le note sentenze del 1999 (in particolare Cass. n. 2374/1999 che ha chiarito: *"Tanto più nel caso di contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della disposizione di cui all'art. 4 della legge 17 febbraio 1992 (trasfusa poi nel TU delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al D.Lgs. 1 settembre*



1993, n. 385) che vieta le clausole contrattuali di rinvio agli usi, si rivela nulla la previsione contenuta nei contratti di conto corrente bancario, avente ad oggetto la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, giacché essa si basa su di un mero uso negoziale e non su di una vera e propria norma consuetudinaria ed interviene anteriormente alla scadenza degli interessi", nonché Cass. n. 309/1999) con le quali è stata riconosciuta la natura negoziale e non normativa degli usi bancari in tema di capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente e, quindi, la nullità delle relative clausole apposte nei contratti di conto corrente.

L'arresto della giurisprudenza di legittimità ha reso necessario l'intervento del legislatore che con l'art. 25 del D.L.vo 4 agosto 1999 n. 342 ha introdotto il secondo ed il terzo comma dell'art. 120 T.U.B. conferendo al CICR il compito di stabilire modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori.

A seguito dell'entrata in vigore della delibera CICR del 9.02.2000 deve essere considerata valida la pattuizione di capitalizzazione di interessi purché l'addebito e l'accredito avvengano a tassi e con periodicità contrattualmente stabiliti e sempre che, nell'ambito dello stesso conto corrente, sia prevista la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori.

Con riferimento agli effetti della declaratoria di nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale, è necessario stabilire se, nella riliquidazione del saldo di conto corrente, l'interesse debba essere capitalizzato con diversa scadenza (semestrale o annuale), ovvero debba computarsi sul capitale puro.

Secondo una prima opinione giurisprudenziale sarebbe applicabile la cadenza annuale di capitalizzazione, in conformità alla cadenza temporale degli interessi ex art. 1284, 1° comma, c.c. ("*il saggio degli interessi legali è determinato [...] in ragione di anno*"), che sarebbe applicata dalle banche a favore della clientela ed anche contemplata dalla delibera del CICR.

Secondo l'impostazione preferibile, di contro, in conseguenza della nullità della clausola, contenuta in un contratto di conto corrente bancario, con cui si prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, non sussiste un diritto della banca all'anatocismo semestrale o annuale, non sussistendo alcuna possibilità di sostituzione legale o inserzione automatica di clausole che dispongano una capitalizzazione degli interessi passivi con una diversa periodicità. ( cfr Cass civ 9127/15)

Deve ribadirsi, in particolare, che il ricorso all'applicazione analogica di altre disposizioni, previste in materia di chiusura di conto o di saggio di interessi, non è invocabile nel caso di specie.



L'art. 1831 c.c., che prevede la chiusura semestrale del contratto di conto corrente ordinario, non è applicabile al conto corrente bancario, sia in ragione del tenore letterale dell'art. 1857 c.c., che non richiama l'art. 1831 c.c. per il conto corrente bancario, sia in considerazione della profonda diversità di struttura tra il conto corrente bancario - che prevede l'esigibilità a vista del saldo ex art. 1852 c.c. - e il conto corrente ordinario, che prevede l'inesigibilità delle prestazioni ex art. 1823 c.c.

Il conto corrente ordinario è, infatti, un contratto con durata limitata alla periodicità stabilita convenzionalmente fra le parti; scaduto il termine, il contratto ha esaurito la sua normale operatività e si conclude con la richiesta di pagamento da parte di colui che alla chiusura del conto risulta avere una posizione a credito.

Il conto corrente bancario, invece, è un contratto di durata, in cui il rapporto non si rinnova ad ogni chiusura di conto; la chiusura, cioè, non è prodromica al saldo ed alla conclusione del contratto, ma è una mera operazione contabile che non è richiesta dal tipo negoziale (tanto da non essere prevista nelle norme che regolano i conti correnti bancari).

Va poi osservato che l'art. 1284 c.c. disciplina il saggio degli interessi, cioè l'entità del tasso e la decorrenza degli interessi legali, non derogando in alcun modo all'art. 1283 c.c., che è l'unica norma che stabilisce le condizioni per la produzione degli interessi sugli interessi (anatocistici) e della quale indubbia è la natura imperativa (contrariamente all'art. 1284 c.c., la cui natura dispositiva giustifica la derogabilità con la pattuizione di interessi convenzionali).

Tale impostazione ha, peraltro, trovato riscontro nella sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 24418/2010, per la quale, dichiarata la nullità della previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 c.c., gli interessi a debito del correntista debbono essere calcolati senza operare capitalizzazione alcuna.

In altri termini, secondo il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite con la citata sentenza n. 24418/2010, a seguito della dichiarazione di nullità della clausola anatocistica contenuta nei contratti di conto corrente stipulati in data anteriore al 22.4.2000 (data di entrata in vigore della delibera del CICR), non sussiste alcuna possibilità di integrazione del contratto bancario, ovvero di sostituzione legale, o di inserzione automatica di clausole che prevedano la capitalizzazione con diversa periodicità, dovendosi escludere anche quella annuale.

Da ciò deriva che alcuna capitalizzazione è possibile per gli interessi maturati sino all'aprile del 2000.

Per quanto attiene, invece, gli interessi successivi, mentre per i nuovi contratti l'art 6 della delibera CICR prevede espressamente che le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono espressamente approvate per iscritto, per i contratti in corso, la norma



transitoria di cui all'art. 7 della citata deliberazione CICR, prevede che, qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche possono provvedere all'adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Nel caso in cui, invece, le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela.

Quindi, per i contratti come quello in esame, ad un'assenza di capitalizzazione conseguente alla nullità della clausola anatocistica si è sostituita una capitalizzazione trimestrale, con un peggioramento delle condizioni.

Il richiamo alle condizioni precedentemente applicate, riportato nel menzionato art 7 , non può essere riferito, infatti, a parere del giudicante, alla capitalizzazione trimestrale, ma deve essere riportato alla nullità dell'anatocismo trimestrale.

In tali circostanze, in presenza di una modifica peggiorativa, si ritiene perdurino gli effetti della nullità, sino al riscontro di una specifica approvazione scritta da parte del cliente, avvenuta nel caso in esame con il contratto del 11.4.2006, non potendo costituire adeguamento alla predetta delibera la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle condizioni di capitalizzazione approvate dall'Istituto.

In altri termini, le nuove condizioni di anatocismo, adeguate al disposto della delibera sostituiscono infatti all'anatocismo applicato in modo illegittimo (e quindi nullo ex art. 1283 c.c.) in virtù del contratto di conto corrente in atti, un anatocismo valido e di pari periodicità ex art. 120 TUB, sicché si tratta, con evidenza, di condizioni comportanti un peggioramento di quelle precedentemente applicate (passaggio da un anatocismo non dovuto perché nullo ad un anatocismo valido ancorché di pari periodicità) e, pertanto, di condizioni esigenti l'approvazione del cliente (cfr. in tal senso Tribunale di Venezia 22 gennaio 2007; Tribunale di Novara 1.10.2012; cfr. altresì Tribunale di Monza 17.09.2012).

Da ciò discende che alcuna capitalizzazione dovrebbe applicarsi al rapporto di cui trattasi sino al 12.4.2006 e solo da detta data una capitalizzazione trimestrale, come concordato dalle parti.

Orbene, il ctu ha effettuato il calcolo come da quesito allo stesso sottoposto in occasione dell'affidamento dell'incarico, capitalizzando gli interessi sia attivi che passivi annualmente sino al 30.6.2000 (data di entrata in vigore della delibera cicr) e dal 30.9.2000 con capitalizzazione trimestrale.

E' del tutto evidente che detta modalità di calcolo porta ad un risultato complessivo di sfavore nei riguardi dell'attore rispetto a quello che si sarebbe ottenuto facendo ricorso ai principi sopra esposti che il Tribunale ritiene debbano essere applicati nel caso *de quo* ( applicazione di alcuna capitalizzazione sino all'aprile 2006): pur tuttavia, deve osservarsi che la stessa difesa attorea, nella



piena consapevolezza di quanto sopra, pur segnalando detta discrasia, ha concluso, affinché si decidesse "sulla scorta della consulenza d'ufficio"(cfr pag 35 della comparsa conclusionale), implicitamente rinunciando, nella apprezzabile valutazione operata dalla difesa dei costi/benefici derivanti da un necessario supplemento istruttorio che si sarebbe appalesato indispensabile, ad ottenere quel *quid pluris* che, comunque, avrebbe inevitabilmente dilatato le tempistiche processuali.

#### **G) SULL'INDEBITA APPLICAZIONE DELLA COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO**

L'attore ha poi chiesto accertarsi e dichiararsi l'illegittima applicazione da parte della banca di commissioni di massimo scoperto, in difetto di valida giustificazione causale, rappresentando le c.m.s. un addebito ulteriore rispetto agli interessi passivi convenzionalmente pattuiti, e, in ogni caso, in difetto di pattuizione scritta.

A fronte dell'acceso dibattito della giurisprudenza di merito in ordine alla validità, sotto il profilo causale, delle pattuizioni contrattuali che contemplano le c.m.s., la Corte di Cassazione ha chiarito che le commissioni possono essere assimilate, per un verso ad un accessorio che si aggiunge agli interessi passivi, come potrebbe inferirsi dall'essere conteggiate, nella prassi bancaria, in una misura percentuale dell'esposizione debitoria massima raggiunta e, quindi, sulle somme effettivamente utilizzate nel periodo considerato, solitamente trimestrale, come per gli interessi passivi e, per altro verso, a un onere remunerativo dell'obbligo della banca di tenere a disposizione dell'accreditato una determinata somma per un determinato periodo di tempo, indipendentemente dal suo utilizzo (Cass. n. 11772/2002).

In sintesi, la c.m.s. può avere una natura assimilabile a quella degli interessi passivi oppure costituire un corrispettivo autonomo rispetto agli interessi.

La Corte di Cassazione, in un altro intervento sulla questione, ha ritenuto che la c.m.s. abbia la funzione di "remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma" e, quindi, ne ha definitivamente avallato la validità sotto il profilo causale (Cass. n. 870/2006, in motivazione).

Successivamente, la materia è stata investita da due interventi legislativi, che hanno ribadito la validità delle commissioni di massimo scoperto, disciplinandone presupposti e modalità applicative.

Il primo intervento è costituito dal decreto legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito in legge 28 gennaio 2009 n. 2 e, il secondo, dal decreto legge 1 luglio 2009 n. 78, convertito in legge 3 agosto 2009 n. 102.

In particolare, le nuove disposizioni hanno previsto la validità della c.m.s.



nell'accezione più limitata, individuata dalla stessa normativa, ma, nel contempo, hanno previsto un'altra commissione, denominata "corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme", che di fatto sembra integrare la stessa c.m.s. nella più ampia accezione conosciuta in precedenza.

L'obbligazione del cliente di corrispondere alla banca un ulteriore compenso per l'apertura di credito, oltre alla misura degli interessi pattuiti, può quindi essere considerata sorretta da causa lecita, in quanto, appunto, remunerazione correlata all'obbligo, a carico della banca, di tenere sempre a disposizione del cliente il massimo importo affidato, o in quanto correlata al rischio crescente che la banca assume, in proporzione all'ammontare massimo dell'utilizzo concreto di detto credito da parte del cliente.

Conclusivamente, deve ritenersi la validità, sotto il profilo causale, delle clausole che contemplano le commissioni di massimo scoperto, in quanto correlate ad un servizio che, ancorché previsto nel contratto, è estraneo alla causa delle operazioni ordinariamente regolate in conto corrente.

L'altro profilo di legittimità della c.m.s. attiene alle modalità della sua pattuizione, in termini di determinatezza o determinabilità, ai sensi dell'art. 1346 c.c.

Vale, infatti, anche per la commissione di massimo scoperto la questione della determinatezza o determinabilità dell'oggetto, per cui in assenza di univoci criteri di determinazione del suo importo, la relativa pattuizione va ritenuta nulla, con diritto del correntista alla ripetizione di quanto indebitamente versato. Invero, al pari di ogni altra pattuizione contrattuale detta commissione, deve essere determinata o, almeno determinabile al momento in cui il contratto è stato concluso.

Nella specie, il contratto concluso dalle parti non reca alcuna regolamentazione delle commissioni di massimo scoperto che, pertanto, come correttamente fatto nella consulenza tecnica in atti alle cui risultanze sul punto ci si riporta integralmente, deve essere epurato dei relativi addebiti a tale titoli conteggiati

#### **H) SULLA NULLITÀ DELLA CLAUSOLA CHE PREVEDE LE VALUTE**

Ulteriore aspetto del rapporto contestato da parte degli attori è il cd gioco delle valute, ritenuto nient'altro che un espediente utilizzato dalla banca per allungare fittiziamente i giorni solari di esposizione del cliente, con conseguente aumento degli interessi passivi, decurtando, al contrario, i giorni in cui l'utente deposita denaro, con conseguente diminuzione degli interessi attivi per il correntista.

Il ctu nominato, precisando che non è stato possibile ricostruire con esattezza il comportamento al riguardo tenuto dalla Banca a causa della genericità delle causali utilizzate, esaminando il rapporto di cui trattasi ha, comunque, riscontrato una congruità nelle modalità di applicazione delle valute sia per le operazioni di versamento che di accredito



**I) SULLA USURARIETA' DEI TASSI DI INTERESSE APPLICATI**

Con riferimento alla domanda attrice di nullità ed inefficacia degli addebiti effettuati dalla banca sul conto corrente, per contrarietà al disposto di cui alla legge n. 108/1996, limitatamente agli interessi eccedenti il c.d. tasso soglia nel periodo di riferimento, va rilevato che essendosi provveduto alla sostituzione dei tassi applicati con quelli sostitutivi, superfluo appare l'esame della relativa doglianza, difatti non riproposta dalla difesa attorea nelle conclusioni rassegnate.

**L) SULLA DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL DANNO**

L'ulteriore domanda degli attori di condanna della convenuta (oltre che al pagamento di quanto da questa illegittimamente trattenuto o riscosso sulla base dell'anatocismo, della cms e degli interessi passivi invalidamente pattuito in contratto, anche) al risarcimento dei danni patiti ex artt.1337/1338/1376 da determinarsi in via equitativa è infondata per assoluta genericità.

Anche al proposito giova premettere che:

- Il nostro sistema di responsabilità civile e contrattuale è permeato dal principio della risarcibilità del (solo) danno effettivo che sia stato conseguenza diretta ed immediata dell'altrui comportamento illecito ovvero inadempiente.
- Ciò vuol dire che - mirando il risarcimento del danno alla reintegrazione del pregiudizio che determini una effettiva diminuzione del patrimonio del danneggiato, attraverso il raffronto tra il suo valore attuale e quello che sarebbe stato ove la obbligazione fosse stata esattamente adempiuta - ove diminuzione non vi sia stata (perdita subita e/o mancato guadagno), ovvero non sia stata provata in giudizio, il diritto al risarcimento non è configurabile (Cass. Sez. U, Sentenza n. 6572 del 2006 in motivazione).
- In altri termini, la forma rimediabile del risarcimento del danno opera solo in funzione di neutralizzare la perdita sofferta, concretamente, dalla vittima, mentre l'attribuzione ad essa di una somma di denaro in considerazione del mero accertamento della lesione, finirebbe con il configurarsi come somma-castigo, come una sanzione civile punitiva, inflitta sulla base del solo inadempimento, ma questo istituto non ha vigenza nel nostro ordinamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 6572 del 2006 in motivazione; per l'inesistenza nel nostro ordinamento dell'istituto dei cd. "danni punitivi" cfr. da ultimo Cass. sent. n. 1183 del 19.1.2007).

Per contro nella specie:



- L'attore si è limitato ad invocare il risarcimento dei danni patiti senza fornire alcuna indicazione della esistenza, tipologia ed entità di siffatti (non meglio identificati) danni pur richiesti in aggiunta alle somme richieste in ripetizione alla controparte.
- Invero, a fronte di siffatto difetto assoluto di allegazione e di prova della esistenza stessa in capo all'attore di danni patrimoniali ultronei rispetto a quelli rappresentati dagli indebiti costi del credito applicati dalla BANCA (oggetto della domanda principale), nulla di più potrebbe riconoscersi, neppure in via equitativa, al richiedente.

La domanda risarcitoria deve essere, quindi, rigettata.

Orbene, tenuto conto dei principi generali sopra elencati deve procedersi, sulla scorta delle risultanze dell'espletata ctu, al ricalcolo dei rapporti dare-avere tra l'attore e la banca.

Deve osservarsi, al riguardo, che il ctu, in ossequio al quesito formulato dal precedente magistrato assegnatario del procedimento, ha applicato tutti i principi sopra indicati con la sola esclusione per la capitalizzazione degli interessi che, come detto, secondo il giudicante non deve essere in alcun modo operata in presenza di clausola anatocistica nulla, avendo, invece, in tal caso, l'ausiliario incaricato, capitalizzato annualmente gli interessi attivi e passivi fino al 30.6.2006 e, successivamente, trimestralmente.

Orbene, sul punto, come detto, parte attrice, pur sostenendo nelle note conclusionali, il medesimo principio giuridico fatto proprio dal Tribunale in relazione a detto profilo, principio che sicuramente comporterebbe un maggior vantaggio per l'attore, tuttavia, verosimilmente in una condivisibile ottica di comparazione costi/benefici, ha concluso per la condanna della banca al pagamento della somma di cui alla ctu, determinata mediante il ricorso alla predetta forma di capitalizzazione anziché alla capitalizzazione semplice.

Sulla scorta di tali emergenze, quindi, basandosi proprio sulle conclusioni rassegnate da parte attrice che, correttamente, si ritiene abbia preferito accontentarsi del riconoscimento di una somma leggermente inferiore piuttosto che insistere per un supplemento di ctu al fine del ricalcolo esatto delle spettanze attoree (che, ovviamente, avrebbe comportato il riconoscimento, in aggiunta, di modestissimi importi, a fronte del dilatarsi delle tempistiche processuali), ritiene il Tribunale che debba farsi riferimento, nella determinazione del saldo del conto, alle risultanze peritali in atti.

Orbene, il ctu riesaminando il rapporto bancario di cui trattasi ha evidenziato che lo stesso, alla data del 31.12.2007, presentava un saldo creditore a favore del correntista pari ad euro 23.162,12





Parte attrice ha quindi diritto di ripetere dalla controparte tali somme pecuniarie (pari a complessivi 23.162,12) corrispondenti a quanto indebitamente addebitatole dalla Banca (a titolo di costi del credito nulli ovvero inesistenti) durante il rapporto quivi depurato .

Com'è noto, sussiste, infatti, indebito oggettivo tutte le volte in cui manchi la causa della prestazione e l'"accipiens" non abbia titolo per riceverla: tanto accade nei casi di nullità del contratto, ove l'azione "de qua" diventa esperibile per la restituzione delle prestazioni rese in base ad esso, ma anche nei casi (quivi ricorrenti) di nullità di specifiche clausole contrattuali (anatocismo, uso piazza etc.) e per la restituzione delle corrispondenti prestazioni e controprestazioni da tali clausole originate (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 21096 del 28/10/2005; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 27334 del 12/12/2005; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14585 del 22/06/2007).

E l'indebito oggettivo opera non solo quando l'originaria causa di pagamento sia venuta meno, ma anche quando essa manchi fin dall'origine (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3994 del 23/02/2006).

È parimenti noto che nella ipotesi di azione di ripetizione di indebito ex art. 2033 cod. civ., gli interessi e quanto dovuto per maggior danno decorrono dalla domanda giudiziale ( domanda in senso tecnico - giuridico) e non già dalla data del pagamento della somma indebita, dovendosi avere riguardo all'elemento psicologico esistente alla data di riscossione della somma, a meno che il creditore non provi la mala fede dell'"accipiens", la cui buona fede si presume e può essere esclusa solo dalla prova della consapevolezza da parte dello stesso "accipiens" della insussistenza di un suo diritto al pagamento (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11259 del 30/07/2002).

Ne consegue che nell'ipotesi (ricorrente nella specie) di declaratoria di nullità di un contratto (ovvero di talune sue clausole), la disciplina degli eventuali obblighi restitutori è mutuata da quella dell'indebito oggettivo, di talchè l'"accipiens", qualora sia in mala fede nel momento in cui percepisce la somma da restituire (mala fede nella specie né dedotta né tanto meno dimostrata dall'attore, rispetto alla citata presunzione normativa della buona fede dell'accipiens), è tenuto al pagamento degli interessi dal giorno del ricevimento (cfr. l'art. 2033 c.c.; cfr. ex multis Cass. Sez. 2, Sentenza n. 20651 del 25/10/2005).

Ne consegue che nella specie la attrice ha diritto di ripetere ex art. 2033 c.c. la predetta somma di € 23.162,12 (credito in linea capitale: cfr. la CTU), oltre interessi legali (ex artt. 2033/1224/1284 c.c.) dalla data della notifica della domanda giudiziale alla controparte sino al saldo effettivo.

Le spese processuali seguono la soccombenza integrale della convenuta e si liquidano in dispositivo, in favore dei difensori dichiaratisi antistatari in base al *decisum*.

Sempre in ossequio al principio della soccombenza, si ritiene che le spese per l'espletata ctu vadano poste integralmente ed in via definitiva a carico di parte convenuta.



Non si ritiene, infine, sussistere i presupposti per una condanna della convenuta ex art 96 cpc, atteso che non si ravvisa dolo né colpa grave nella difesa della convenuta stante il consolidarsi della giurisprudenza di legittimità in relazione alle questioni controverse proprio nella pendenza del presente giudizio.

**PQM**

Il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 502/2008, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita e/o disattesa così provvede:

**RIGETTA**

l'eccezioni di prescrizione e di decadenza proposte dalla Banca convenuta;

**DICHIARA**

l'illegittimità degli addebiti effettuati dalla banca sul conto corrente di cui trattasi a titolo di interessi ultralegali, commissioni massimo scoperto, interessi anatocistici, nei limiti e per le causali di cui in motivazione;

**ACCERTA**

Che il rapporto contrattuale bancario di cui è causa (meglio descritto in motivazione) presenta- alla data del 31.12.2007 ed in conseguenza delle depurazioni negoziali e contabili meglio descritte in motivazione- un saldo pari ad €. 23.162,12 in favore del correntista come sopra generalizzata

Per l'effetto

**CONDANNA**

La convenuta, in persona del legale rappresentante *pro tempore* e per le causali di cui in motivazione, al pagamento in favore della parte attrice della predetta somma di € 23.162,12, oltre interessi legali ex art. 2033/1224/1284 c.c. sulla predetta somma dalla data della notifica alla controparte della domanda introduttiva del presente giudizio sino al saldo effettivo.

**CONDANNA**

parte convenuta alla refusione delle spese del presente giudizio che liquida in favore dei difensori dichiaratisi antistatari in complessivi euro 4835,00 per compensi ed in euro 360,00 per esborsi oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15 % sui compensi ed accessori di legge.

**PONE**

Le spese dell'espletata ctu a carico definitivo di parte convenuta con l'obbligo di procedere ai relativi conguagli.



Sentenza n. 1195/2015 pubbl. il 06/11/2015

RG n. 502/2008

Repert. n. 1384/2015 del 06/11/2015

Ascoli Piceno, 5 novembre 2015

Il Giudice

dott. Annalisa Giusti

IL CASO.it

